



**CEPRA**

centro protezione ambientale s.r.l.

# *“Trasporto su strada di merci pericolose: la norma ADR”*

Francesco Gregorini  
Confindustria Rimini –  
28/02/2013



Azienda con sistema gestione qualità  
certificato UNI EN ISO 9001:2008  
Nr 50 100 9099

# Il trasporto di merci pericolose



## Regolamenti Internazionali

- ✓ **ADR** (strada)
- ✓ **IMDG** (mare)
- ✓ **ICAO** (aerea)
- ✓ **RID** (ferrovia)
- ✓ **ADN** (vie navigabili interne)



# Il trasporto terrestre

In Europa il trasporto terrestre di merci pericolose è regolamentato da:

- ✓ **ADR** (strada)
- ✓ **RID** (ferrovia)
- ✓ **ADN** (vie navigabili interne)





**A.D.R.**

**“European Agreement concerning the  
international  
carriage of Dangerous goods by  
Road”**



# Un po' di storia

## **Siglato a Ginevra nel 1957 (L. 12.08.62, n. 1839)**

- Destinato a regolamentare il trasporto di merci pericolose su strada esclusivamente a livello internazionale

## **Direttiva 94/55/CE**

- Viene resa obbligatoria l'osservanza delle disposizioni anche per i trasporti nazionali a partire dal 01/01/1997



# Un po' di storia

Attualmente gli Stati “membri” dell'ADR sono 45; la lista si trova nell'introduzione degli allegati.

LISTA DELLE AUTORITÀ COMPETENTI	
<b>IRLANDA</b>	
Head of Transport Safety Unit - 5th Floor Health & Safety Authority Metropolitan Building James Joyce Street Dublin 1 - Ireland	Tel: +353-1-6147015 Fax: +353-1-6147153 Email: <a href="mailto:deirdre_sinnott@hsa.ie">deirdre_sinnott@hsa.ie</a>
<i>Materie della Classe 1</i> Chief Government Inspector of Explosives Department of Justice Equality and Law Reform 94 St. Stephens Green Dublin 2 - Ireland	Tel: +353-1-6028343 Fax: +353-1-6028374 Email: <a href="mailto:jkcoates@justice.ie">jkcoates@justice.ie</a>
<i>Materie della Classe 7</i> Manager, Industrial Section Regulatory Services Division Radiological Protection Institute of Ireland 3 Clonskeagh Square Clonskeagh Road Dublin 14 - Ireland	Tel: +353-1-2697766 (reception) Fax: +353-1-2697437 (reception) Tel: +353-1-2066945 (direct) Fax: +353-1-2605797 (direct)
<b>ITALIA</b>	
Ministero dei Trasporti Dipartimento Trasporti Terrestri Direzione Generale per la motorizzazione Divisione 2 Via G. Caracci 36 I - 00157 ROMA	Tel: +39 06 41 58 62 28 +39 06 41 58 62 33 Fax: +39 06 41 58 32 53 E-mail: <a href="mailto:a.ernio@infrastrutturetrasporti.it">a.ernio@infrastrutturetrasporti.it</a> <a href="mailto:a.simoni@infrastrutturetrasporti.it">a.simoni@infrastrutturetrasporti.it</a>
<i>Materie della Classe 7</i> Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT) Via V. Brancati 48 I - 00144 ROMA	Tel: +39 06 50 07 2570 Fax: +39 06 50 07 2584 E-mail: <a href="mailto:sandro.trivelioni@apat.it">sandro.trivelioni@apat.it</a>
<b>KAZAKHSTAN</b>	
Ministry of Transport and Communication Mr. Vadim P. ZVERKOV (Vice-Minister) Abai Avenue 49 473000 ASTANA	Tel: +7 317 2 32 63 36 Fax: +7 317 2 32 86 55 E-Mail: <a href="mailto:suleimenov@mail.ru">suleimenov@mail.ru</a>
<b>LETTONIA</b>	
Ministry of Transport Division of Dangerous Goods Transport and Environmental Protection 3 Gogola Street LV-1743 RIGA, LATVIA	Tel: +371 70 28 312 Fax: +371 72 17 180 E-Mail: <a href="mailto:marianna.beislers@sam.gov.lv">marianna.beislers@sam.gov.lv</a>

Si compone di

- **17 articoli** che sanciscono i principi normativi e le procedure di adesione, applicazione e revisione dell'Accordo
- **Allegato A:** DISPOSIZIONI GENERALI, E DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MATERIE E OGGETTI PERICOLOSI
- **Allegato B:** DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'EQUIPAGGIAMENTO DI TRASPORTO E AL TRASPORTO



<b>Allegato A - Disposizioni generali e disposizioni relative alle materie e oggetti pericolosi</b>	
Parte 1	Disposizioni generali
Parte 2	Classificazione
Parte 3	Lista delle merci pericolose, disposizioni speciali, esenzioni relative alle merci pericolose imballate in quantità limitate e in quantità esenti
Parte 4	Disposizioni relative all'utilizzazione degli imballaggi e delle cisterne
Parte 5	Procedure di spedizione
Parte 6	Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove degli imballaggi, di grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR), di grandi imballaggi e di cisterne
Parte 7	Disposizioni concernenti le condizioni di trasporto, carico, scarico e movimentazione
<b>Allegato B - Disposizioni relative all'equipaggiamento di trasporto e al trasporto</b>	
Parte 8	Prescrizioni relative agli equipaggi, all'equipaggiamento, all'esercizio dei veicoli e alla documentazione
Parte 9	Prescrizioni relative alla costruzione a all'approvazione dei veicoli



Il testo degli Allegati (che, nel linguaggio comune, vengono identificati dal termine ADR) viene regolarmente aggiornato ogni due anni, per tener conto dello sviluppo tecnologico e di nuove esigenze del mondo del trasporto, anche sulla base degli emendamenti apportati alle Raccomandazioni ONU per il trasporto di merci pericolose, che contengono, in forma normativa, le disposizioni comuni a tutti i modi di trasporto.

Per i trasporti internazionali, dal 1° gennaio 2013 entra dunque in vigore l'edizione 2013 dell'ADR, predisposta dal gruppo di lavoro (WP.15) del Comitato dei trasporti interni dell'ECE/ONU, fermo restando che, in accordo col paragrafo 1.6.1.1 dell'ADR, fino al 30 giugno 2013, è consentito effettuare i trasporti in accordo con l'edizione 2011 dell'ADR.



Il testo ufficiale dell'ADR è predisposto in lingua francese, ma il Segretariato dell'ECE/ONU provvede alla sua pubblicazione sia in francese che in inglese e russo.

La traduzione italiana, non avente valore di testo ufficiale, viene curata a livello nazionale a partire dalla versioni in lingua inglese e francese.



ADR specifica:

(a) le merci pericolose il cui trasporto internazionale è proibito;  
(b) le merci pericolose il cui trasporto internazionale è autorizzato e le condizioni riguardanti tali merci (comprese le esenzioni), per quanto concerne in particolare:

- ✓ la classificazione delle merci, compresi i criteri di classificazione e i relativi metodi di prova;
- ✓ l'utilizzazione degli imballaggi (compreso l'imballaggio in comune);
- ✓ l'utilizzazione delle cisterne (compreso il loro riempimento);
- ✓ le procedure di spedizione (comprese la marcatura e l'etichettatura dei colli e la placcatura e la marcatura dei mezzi di trasporto, come pure la documentazione e le informazioni richieste);
- ✓ le disposizioni concernenti costruzione, prova e approvazione degli imballaggi e delle cisterne;
- ✓ l'utilizzazione dei mezzi di trasporto (compreso il carico, il carico in comune e lo scarico).



# Parte 1

## DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E FORMAZIONE



- 1.1 Campo d'applicazione e applicabilità
- 1.2 Definizioni e unità di misura
- 1.3 Formazione delle persone addette al trasporto di merci pericolose
- 1.4 Obblighi di sicurezza degli operatori
- 1.5 Deroghe
- 1.6 Misure transitorie
- 1.7 Disposizioni generali concernenti la classe 7
- 1.8 Misure di controllo e altre misure di supporto per l'osservanza delle disposizioni di sicurezza
- 1.9 Restrizioni al trasporto emanate dalle autorità competenti
- 1.10 Disposizioni concernenti la security



# 1.1 Campo d'applicazione e applicabilità

## 1.1.3 ESENZIONI

1.1.3.1 Esenzioni concernenti la natura dell'operazione di trasporto

1.1.3.2 Esenzioni concernenti il trasporto di gas

1.1.3.3 Esenzioni concernenti il trasporto dei carburanti liquidi

1.1.3.4 Esenzioni concernenti disposizioni speciali o merci pericolose imballate in quantità limitate o in quantità esenti

1.1.3.5 Esenzioni concernenti gli imballaggi vuoti non ripuliti

1.1.3.6 Esenzioni concernenti le quantità trasportate per unità di trasporto

1.1.3.7 Esenzioni concernenti il trasporto delle pile al litio

1.1.3.8 (Riservato)

**1.1.3.9 Esenzioni relative alle merci pericolose utilizzate come agenti di raffreddamento o di condizionamento durante il trasporto**



# 1.1.3.6 Esenzioni concernenti le quantità trasportate per unità di trasporto




Categoria di trasporto  (1)	Materie od oggetti Gruppo di imballaggio o codice/gruppo di classificazione o N° ONU  (2)	Quantità massima totale per unità di trasporto  (3)
0	<p>Classe 1: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L, 1.4L e N° ONU 0190</p> <p>Classe 3: N° ONU 3343</p> <p>Classe 4.2: materie appartenenti al gruppo di imballaggio I</p> <p>Classe 4.3: N° ONU 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398 e 3399</p> <p>Classe 5.1: N° ONU 2426</p> <p>Classe 6.1: N° ONU 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250, 3294</p> <p>Classe 6.2: N° ONU 2814, 2900</p> <p>Classe 7: N° ONU da 2912 a 2919, 2977, 2978, da 3321 a 3333</p> <p>Classe 8: N° ONU 2215</p> <p>Classe 9: N° ONU 2315, 3151, 3152 e 3432 come pure gli apparecchi contenenti tali materie o loro miscele oltre che gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie comprese in questa categoria di trasporto, ad eccezione di quelli classificati al N° ONU 2908</p>	0
1	<p>Materie e oggetti appartenenti al gruppo di imballaggio I e non compresi nella categoria di trasporto 0 come pure le materie e oggetti delle classi:</p> <p>Classe 1: da 1.1B a 1.1J<sup>a</sup>, da 1.2B a 1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J e 1.5D<sup>a</sup></p> <p>Classe 2: gruppi T, TC<sup>a</sup>, TO, TF, TOC e TFC aerosol: gruppi C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC e TOC</p> <p>Classe 4.1: N° ONU da 3221 a 3224 e da 3231 a 3240</p> <p>Classe 5.2: N° ONU da 3101 a 3104 e da 3111 a 3120</p>	20
2	<p>Materie e oggetti appartenenti al gruppo di imballaggio II e non compresi nella categoria di trasporto 0, 1 o 4 come pure le materie e oggetti delle classi:</p> <p>Classe 1: da 1.4B a 1.4G, 1.6N</p> <p>Classe 2: gruppo F aerosol: gruppo F</p> <p>Classe 4.1: N° ONU da 3225 a 3230</p> <p>Classe 5.2: N° ONU da 3105 a 3110</p> <p>Classe 6.1: materie e oggetti appartenenti al gruppo di imballaggio III</p> <p>Classe 9: N° ONU 3245</p>	333
3	<p>Materie e oggetti appartenenti al gruppo di imballaggio III e non compresi nella categoria di trasporto 0, 2 o 4 come pure le materie e oggetti delle classi:</p> <p>Classe 2: gruppi A e O aerosol: gruppi A e O</p> <p>Classe 3: N° ONU 3473</p> <p>Classe 8: N° ONU 2794, 2795, 2800, 3028</p> <p>Classe 9: N° ONU 2990, 3072</p>	1 000
4	<p>Classe 1: 1.4S</p> <p>Classe 4.1: N° ONU 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623</p> <p>Classe 4.2: N° ONU 1361, 1362 gruppo di imballaggio III</p> <p>Classe 7: N° ONU da 2908 a 2911</p> <p>Classe 9: N° ONU 3268</p> <p>oltre che gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto merci pericolose, salvo quelle comprese nella categoria di trasporto 0</p>	illimitata



# 1.1 Campo d'applicazione e applicabilità



ESENZIONE



ESCLUSIONE TOTALE

# 1.1.5 Applicazione di norme



Quando è richiesta l'applicazione di una norma e vi è un qualsiasi tipo di conflitto tra questa norma e le disposizioni dell'ADR, le disposizioni dell'ADR prevalgono



# 1.3 Formazione delle Persone addette al trasporto di merci pericolose

## 1.3.1 Campo di applicazione

Le persone impiegate presso gli operatori di cui al capitolo 1.4, il cui campo d'attività comprende il trasporto di merci pericolose, devono avere una formazione rispondente alle esigenze che le loro attività e responsabilità comportano durante il trasporto di merci pericolose.

### 1.3.2.1 Formazione di base

Il personale si deve familiarizzare con le prescrizioni generali delle disposizioni concernenti il trasporto di merci pericolose.

### 1.3.2.2 Formazione specifica

Il personale deve avere una formazione direttamente proporzionale ai suoi compiti e alle sue responsabilità, sulle prescrizioni delle regolamentazioni concernenti il trasporto di merci pericolose. Nel caso in cui il trasporto di merci pericolose comporti un'operazione di trasporto multimodale, il personale deve essere al corrente delle prescrizioni concernenti gli altri modi di trasporto.

### 1.3.2.3 Formazione in materia di sicurezza

Il personale deve avere una formazione su i rischi e i pericoli che presentano le merci pericolose, in misura proporzionata alla gravità dei rischi di ferite o d'esposizione derivanti dal verificarsi d'incidenti durante il trasporto di merci pericolose, compreso il loro carico e scarico. La formazione deve mirare a sensibilizzare il personale sulle procedure da seguire per la movimentazione in condizioni di sicurezza e negli interventi d'emergenza.

**1.3.2.4** La formazione deve essere periodicamente integrata con corsi di aggiornamento per tenere conto dei cambiamenti nelle regolamentazioni



# 1.4 Obblighi e responsabilità

## Speditore

***“Speditore”, l’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore secondo questo contratto è considerato come speditore;***

- (a) assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e autorizzate al trasporto conformemente all’ADR;
- (b) fornire al trasportatore informazioni e dati in una maniera tracciabile, e, se necessario, i documenti di trasporto e i documenti di accompagnamento richiesti (autorizzazioni, approvazioni, notifiche, certificati, ecc.), con particolare riguardo alle disposizioni del capitolo 5.4 e delle tabelle della parte 3;
- (c) utilizzare soltanto imballaggi, grandi imballaggi, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) e cisterne (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, cisterne mobili, container-cisterna e CGEM) approvati e adatti al trasporto delle materie in questione e recanti i marchi prescritti dall’ADR;



# 1.4 Obblighi e responsabilità

## Speditore

(d) osservare le disposizioni sul modo di inoltro e sulle restrizioni di spedizione;  
(e) assicurare che anche le cisterne vuote non ripulite e non degassificate (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, CGEM, cisterne mobili e container-cisterna), o i veicoli, grandi container e piccoli container per il trasporto alla rinfusa vuoti, non ripuliti, siano marcati e placcati in maniera conforme e che le cisterne vuote, non ripulite, siano chiuse e presentino le stesse garanzie di tenuta di quando erano piene



# 1.4 Obblighi e responsabilità

## Trasportatore

***“Trasportatore”, l’impresa che esegue il trasporto con o senza contratto di trasporto***

- 
- (a) verificare che le merci pericolose da trasportare siano autorizzate al trasporto conformemente all’ADR;
  - (b) assicurarsi che tutte le informazioni prescritte nell’ADR relative alle merci pericolose che devono essere trasportate siano state fornite dallo speditore prima del trasporto, che la documentazione prescritta si trovi a bordo dell’unità di trasporto o se il trattamento elettronico dei dati (EDP) o lo scambio di dati informatizzati (EDI) sono utilizzate al posto della documentazione cartacea, che i dati siano disponibili durante il trasporto in una maniera almeno equivalente a quella della documentazione cartacea;
  - (c) assicurarsi visivamente che i veicoli e il carico non presentino difetti manifesti, perdite o fessure, mancanze di equipaggiamenti, ecc.;
  - (d) assicurarsi che il termine previsto per la prossima prova per i veicoli cisterna, veicoli-batteria, cisterne smontabili, CGEM, cisterne mobili e container-cisterna non sia stata superato;

# 1.4 Obblighi e responsabilità

## Trasportatore

NOTA: Le cisterne, i veicoli-batteria e i CGEM possono comunque essere trasportati dopo la scadenza di questo termine nelle condizioni del 4.1.6.10 (nel caso di veicoli-batteria e di CGEM contenenti recipienti a pressione come elementi), 4.2.4.4, 4.3.2.4.4, 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6 o 6.7.4.14.6.

(e) verificare che i veicoli non siano sovraccaricati;

(f) assicurarsi che siano apposte le placche e le marcature prescritte per i veicoli;

(g) assicurarsi che gli equipaggiamenti prescritti nelle istruzioni scritte per il conducente si trovino a bordo del veicolo.



# 1.4 Obblighi e responsabilità

## Destinatario

***“Destinatario”, il destinatario secondo il contratto di trasporto. Se il destinatario designa un terzo conformemente alle disposizioni applicabili al contratto di trasporto, quest’ultimo è considerato come il destinatario ai sensi dell’ADR. Se il trasporto si esegue senza contratto di trasporto, l’impresa che prende in carico le merci pericolose all’arrivo deve essere considerata come destinatario***

Il destinatario ha l’obbligo di non differire senza motivi imperativi, l’accettazione della merce e di verificare, dopo lo scarico, che le prescrizioni dell’ADR che a lui si riferiscono siano rispettate.

Se, nel caso di un container, questa verifica porta alla luce una violazione delle disposizioni dell’ADR, il destinatario dovrà restituire il container al trasportatore solo dopo che sia stato posto rimedio alla violazione.



# 1.4 Obblighi e responsabilità

## Caricatore

***“Caricatore”, l’impresa che:***

- (a) carica merci pericolose imballate, piccoli container o cisterne mobili in o su un veicolo o container; o***
- (b) carica un container, un container per il trasporto alla rinfusa, un CGEM, un container-cisterna o una cisterna mobile su un veicolo***

- (a) deve consegnare al trasportatore merci pericolose solo se queste sono autorizzate al trasporto conformemente all’ADR;
- (b) deve verificare, durante la consegna al trasporto di merci pericolose imballate o di imballaggi vuoti non ripuliti, se l’imballaggio è danneggiato. Egli non deve presentare al trasporto un collo il cui imballaggio è danneggiato, in particolare se non è più a tenuta, e se c’è perdita o possibilità di perdita della materia pericolosa, se non quando il danno è stato riparato; ciò vale anche per gli imballaggi vuoti non ripuliti;
- (c) deve, quando carica merci pericolose in un veicolo, in un grande container o in un piccolo container, osservare le prescrizioni concernenti il carico e alla movimentazione;



# 1.4 Obblighi e responsabilità

## Caricatore

(d) deve, dopo aver caricato merci pericolose in un container, osservare le prescrizioni concernenti le segnalazioni di pericolo conformemente al capitolo 5.3;

(e) deve, quando carica i colli, osservare i divieti di carico in comune, tenendo conto delle merci pericolose già presenti nel veicolo o nel grande container, come pure le prescrizioni concernenti la separazione delle derrate alimentari, di altri oggetti di consumo o di alimenti per animali



# 1.4 Obblighi e responsabilità

## Imballatore

***“Imballatore”, l’impresa che riempie con le merci pericolose gli imballaggi, compresi i grandi imballaggi e gli IBC, e se il caso, prepara i colli ai fini del trasporto***

- (a) le prescrizioni concernenti le condizioni di imballaggio o le condizioni di imballaggio in comune; e
- (b) quando prepara i colli ai fini del trasporto, le prescrizioni concernenti i marchi e le etichette di pericolo sui colli



# 1.4 Obblighi e responsabilità

## Riempitore

***“Riempitore”, l’impresa che riempie con merci pericolose una cisterna (veicolo-cisterna, cisterna smontabile, cisterna mobile, container-cisterna) o un veicolo-batteria o CGEM, o un veicolo, un grande container o un piccolo container per il trasporto alla rinfusa***

- 
- (a) deve assicurarsi prima del riempimento delle cisterne che queste e i loro equipaggiamenti siano in buono stato tecnico;
  - (b) deve assicurarsi che la data della prossima prova per i veicoli-cisterna, veicoli-batteria, cisterne smontabili, CGEM, cisterne mobili e container-cisterna non sia stata superata;
  - (c) deve riempire le cisterne solo con le merci pericolose autorizzate al trasporto in queste cisterne;
  - (d) deve rispettare, durante il riempimento della cisterna, le prescrizioni concernenti le merci pericolose in compartimenti contigui;
  - (e) deve rispettare, durante il riempimento della cisterna, il grado di riempimento massimo ammissibile o la massa massima ammissibile del contenuto per litro di capacità per la materia di riempimento;
  - (f) deve assicurarsi, dopo il riempimento della cisterna, che tutte le chiusure siano in posizione chiusa e che non vi sia una perdita;

# 1.4 Obblighi e responsabilità

## Riempitore

- (g) deve assicurarsi che nessun residuo pericoloso della materia di riempimento aderisca all'esterno delle cisterne che lui stesso ha riempito;
- (h) deve assicurarsi, quando prepara le merci pericolose ai fini del trasporto, che i pannelli arancioni, le etichette o le placche così come i marchi per le materie trasportate a caldo e per le materie pericolose per l'ambiente prescritti siano apposti conformemente alle disposizioni, sulle cisterne, sui veicoli, sui grandi container e sui piccoli container
- (i) (Riservato)
- (j) deve assicurarsi, durante il riempimento di veicoli o di container con merci pericolose alla rinfusa, che siano applicate le pertinenti disposizioni del capitolo 7.3



# 1.4 Obblighi e responsabilità

## Scaricatore

***“Scaricatore”, l’impresa che:***

***(a) rimuove un container, un container per il trasporto alla rinfusa, un CGEM, un container- cisterna o una cisterna mobile da un veicolo; o***

***(b) scarica merci pericolose imballate, piccoli container o cisterne mobili da un veicolo o da un container; o***

***(c) scarica merci pericolose da una cisterna (veicolo-cisterna, cisterna smontabile, cisterna mobile o container-cisterna) o da un veicolo-batteria, da una MEMU o da un CGEM o da un veicolo, da un grande container o da un piccolo container per il trasporto alla rinfusa o da un container per il trasporto alla rinfusa;***

(a) assicurarsi che le merci siano quelle che devono essere scaricate confrontando le informazioni pertinenti sul documento di trasporto con le informazioni sul collo, container, cisterna, MEMU, CGEM o veicolo;

(b) prima e durante lo scarico verificare se gli imballaggi, la cisterna, il veicolo o il container siano stati danneggiati in misura tale da mettere in pericolo l’operazione di scarico. In questo caso, assicurarsi che lo scarico non sia portato a compimento finché non siano prese le appropriate misure;

(c) rispettare tutte le prescrizioni pertinenti che riguardano lo scarico;

(d) immediatamente dopo lo scarico della cisterna, del veicolo o del container:



# 1.4 Obblighi e responsabilità

## Scaricatore

- (i) rimuovere ogni residuo pericoloso che si sia attaccato all'esterno della cisterna, del veicolo o del container durante le operazioni di scarico; e (ii) garantire la chiusura delle valvole e delle aperture d'ispezione;
- (e) garantire che sia effettuata la prescritta pulizia e decontaminazione dei veicoli e dei container;
- (f) garantire che i container, una volta che siano stati completamente scaricati, puliti e decontaminati, non portino più le marcature di pericolo prescritte al capitolo 5.3



# 1.8 Misure di controllo e altre

## misure di supporto per l'osservanza delle disposizioni di sicurezza

### Consulente per la sicurezza

Ogni impresa, la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati «consulenti», incaricati di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti a tali attività.

Le autorità competenti delle Parti contraenti possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:

- (a) le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, inferiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5; ovvero
- (b) che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose o operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.



Le sue **funzioni**, da adattare alle attività dell'impresa, sono in particolare le seguenti:

- ✓ **verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose;**
- ✓ **consigliare l'impresa nelle operazioni riguardanti il trasporto di merci pericolose;**
- ✓ **redigere una relazione annuale, destinata alla direzione dell'impresa o eventualmente a un'autorità pubblica locale, sulle attività dell'impresa per quanto concerne il trasporto di merci pericolose. La relazione è conservata per cinque anni e, su richiesta, messa a disposizione delle autorità nazionali;**



# Consulente per la sicurezza

I **compiti** del consulente comprendono, inoltre, in particolare l'esame delle seguenti prassi e procedure concernenti le attività in questione dell'impresa:

- ✓ le procedure volte a far rispettare le materia prescrizioni relative all'identificazione delle merci pericolose trasportate;
- ✓ le prassi dell'impresa per quanto concerne la valutazione, all'atto dell'acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare requisito relativo alle merci pericolose trasportate;
- ✓ le procedure di verifica delle attrezzature utilizzate per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico o scarico;
- ✓ il possesso, da parte del personale interessato dell'impresa, di un'adeguata formazione e la registrazione di tale formazione;
- ✓ l'applicazione di procedure d'emergenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico scarico;
- ✓ l'analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi costatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni di carico o scarico;
- ✓ l'attuazione di misure appropriate per evitare il ripetersi d'incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi;



# Consulente per la sicurezza

- ✓ la presa in conto delle disposizioni legislative e dei requisiti specifici relativi al trasporto di merci
- ✓ pericolose, per quanto concerne la scelta e l'utilizzo di subfornitori o altri operatori;
- ✓ la verifica che il personale incaricato del trasporto di merci pericolose, oppure del carico o dello scarico di tali merci, abbia procedure operative e istruzioni dettagliate;
- ✓ l'introduzione di misure di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o al carico o scarico di tali merci;
- ✓ l'attuazione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità di tali documenti e attrezzature alle regolamentazioni;
- ✓ l'attuazione di procedure di verifica dell'osservanza delle disposizioni concernenti le operazioni di carico e scarico.
- ✓ l'esistenza del piano di security previsto al 1.10.3.2.



# Esenzione nomina consulente

Tutte le imprese che effettuano operazioni di trasporto di merci o rifiuti pericolosi, soggetti all' accordo ADR su strada o per ferrovia ( RID ), oppure operazioni di carico e scarico, confezionamento dei colli, imballaggio e/o riempimento connesse a tali trasporti, devono nominare il Consulente ADR (D.lgs. n. 35 del 27/1/2010 art 11 comma 1 e cap. 1.8 ADR)

## Tali disposizioni non si applicano:

- Al trasporto privato,
- Alle attività suddette effettuate con mezzi di trasporto di proprietà delle Forze armate o delle Forze di polizia;
- Alle attività di cui al comma 1 effettuate per vie navigabili interne nazionali non collegate alle vie navigabili interne degli altri Stati dell'Unione europea

Gli stati contraenti possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:

- le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, inferiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5;
- le imprese che effettuano trasporti in colli od alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie od oggetti individuati alla colonna 2, categoria di trasporto 3, della tabella di cui al cap 1.1.3.6.3 dell' ADR ai quali e' associato il riconoscimento del livello di rischio più basso;
- le imprese che effettuano operazioni di carico delle merci di cui al punto 1), in colli od alla rinfusa, ovvero anche in cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall'impresa stessa.

## Condizioni per usufruire dell' esenzione (Decreto 4/7/2000)

Le esenzioni si applicano, per ciascuna impresa,

- ad un numero massimo di operazioni annue pari a 24,
- con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese,
- un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate

## CLASSIFICAZIONE



# Criteri di classificazione

La corretta classificazione di una merce o di un preparato pericoloso è di importanza fondamentale poiché si tratta del primo passo che introduce al trasporto in sicurezza delle merci pericolose.

Sulla base della CLASSIFICAZIONE vengono infatti determinate:

- effettiva possibilità e conseguente/i modalità di trasporto
- le tipologie di imballaggi utilizzabili per il trasporto
- le tipologie di mezzi e loro dotazioni
- le indicazioni di pericolo, le modalità di stivaggio e di segregazione
- le dotazioni del personale addetto
- le informazioni e i documenti da fornire ai trasportatori, agli altri operatori e alle autorità



# PRINCIPALI TIPI DI RISCHIO



- ✓ **INFIAMMABILITA'**: Materie capaci di infiammarsi in presenza di una fonte di ignizione
- ✓ **TOSSICITA'**: Materie tossiche per ingestione, inalazione o per contatto con la pelle
- ✓ **INSTABILITA'**: Materie esplosive o perossidi organici
- ✓ **REATTIVITA' ELEVATA**: Materie ossidanti e sostanze spontaneamente infiammabili
- ✓ **CORROSIVITA'**: Materie capaci di distruggere i tessuti epidermici o alcuni metalli
- ✓ **ALTRI**: Materie radioattive, infettanti, gas asfissianti e sostanze nocive per l'ambiente



# LE CLASSI DI PERICOLO

- 1 Materie ed oggetti esplosivi
- 2 Gas
- 3 Liquidi infiammabili
- 4.1 Solidi infiammabili
- 4.2 Materie soggette ad accensione spontanea
- 4.3 Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili
- 5.1 Materie comburenti
- 5.2 Perossidi organici
- 6.1 Materie tossiche
- 6.2 Materie infettive
- 7 Materiali radioattivi
- 8 Materie corrosive
- 9 Materie ed oggetti pericolosi diversi



# Ordine di preponderanza



Tabella dell'ordine di preponderanza dei pericoli

Classe e gruppo di imballaggio	4.1, II	4.1, III	4.2, II	4.2, III	4.3, I	4.3, II	4.3, III	5.1, I	5.1, II	5.1, III	6.1, I DERMAL	6.1, I ORAL	6.1, II	6.1, III	8, I	8, II	8, III	9
3, I	SOL LIQ 4.1.3, I	SOL LIQ 4.1.3, I	SOL LIQ 4.2.3, I	SOL LIQ 4.2.3, I	4.3, I	4.3, I	4.3, I	SOL LIQ 5.1.1.3, I	SOL LIQ 5.1.1.3, I	SOL LIQ 5.1.1.3, I	3, I	3, I	3, I	3, I	3, I	3, I	3, I	3, I
3, II	SOL LIQ 4.1.3, II	SOL LIQ 4.1.3, II	SOL LIQ 4.2.3, II	SOL LIQ 4.2.3, II	4.3, I	4.3, II	4.3, II	SOL LIQ 5.1.1.3, I	SOL LIQ 5.1.1.3, II	SOL LIQ 5.1.1.3, II	3, I	3, I	3, II	3, II	8, I	3, II	3, II	3, II
3, III	SOL LIQ 4.1.3, II	SOL LIQ 4.1.3, III	SOL LIQ 4.2.3, II	SOL LIQ 4.2.3, III	4.3, I	4.3, II	4.3, III	SOL LIQ 5.1.1.3, I	SOL LIQ 5.1.1.3, II	SOL LIQ 5.1.1.3, III	6.1, I	6.1, I	6.1, II	3, III */	8, I	8, II	3, III	3, III
4.1, II			4.2, II	4.2, II	4.3, I	4.3, II	4.3, II	5.1, I	4.1, II	4.1, II	6.1, I	6.1, I	SOL LIQ 4.1, II 6.1, II	SOL LIQ 4.1, II 6.1, II	8, I	SOL LIQ 4.1, II 8, II	SOL LIQ 4.1, II 8, II	4.1, II
4.1, III			4.2, II	4.2, III	4.3, I	4.3, II	4.3, III	5.1, I	4.1, II	4.1, III	6.1, I	6.1, I	6.1, II	SOL LIQ 4.1, III 6.1, III	8, I	8, II	SOL LIQ 4.1, III 8, III	4.1, III
4.2, II					4.3, I	4.3, II	4.3, II	5.1, I	4.2, II	4.2, II	6.1, I	6.1, I	4.2, II	4.2, II	8, I	4.2, II	4.2, II	4.2, II
4.2, III					4.3, I	4.3, II	4.3, III	5.1, I	5.1, II	4.2, III	6.1, I	6.1, I	6.1, II	4.2, III	8, I	8, II	4.2, III	4.2, III
4.3, I								5.1, I	4.3, I	4.3, I	6.1, I	4.3, I	4.3, I	4.3, I	4.3, I	4.3, I	4.3, I	4.3, I
4.3, II								5.1, I	4.3, II	4.3, II	6.1, I	4.3, I	4.3, II	4.3, II	8, I	4.3, II	4.3, II	4.3, II
4.3, III								5.1, I	5.1, II	4.3, III	6.1, I	6.1, I	6.1, II	4.3, III	8, I	8, II	4.3, III	4.3, III
5.1, I											5.1, I	5.1, I	5.1, I	5.1, I	5.1, I	5.1, I	5.1, I	5.1, I
5.1, II											6.1, I	5.1, I	5.1, II	5.1, II	8, I	5.1, II	5.1, II	5.1, II
5.1, III											6.1, I	6.1, I	6.1, II	5.1, III	8, I	8, II	5.1, III	5.1, III
6.1, I DERMAL															SOL LIQ 6.1, I 8, I	6.1, I	6.1, I	6.1, I
6.1, I ORAL															SOL LIQ 6.1, I 8, I	6.1, I	6.1, I	6.1, I
6.1, II INAL															SOL LIQ 6.1, I 8, I	6.1, II	6.1, II	6.1, II
6.1, II DERMAL															SOL LIQ 6.1, I 8, I	SOL LIQ 6.1, II 8, II	6.1, II	6.1, II
6.1, II ORAL															8, I	SOL LIQ 6.1, II 8, II	6.1, II	6.1, II
6.1, III															8, I	8, II	8, III	6.1, III
8, I																		8, I
8, II																		8, II
8, III																		8, III

SOL = materie e miscele solide  
 LIQ = materie, miscele e soluzioni liquide  
 DERMAL = tossicità per assorbimento cutaneo  
 ORAL = tossicità per ingestione  
 INAL = tossicità per inalazione  
 \*/Classe 6.1 per i pesticidi.



## **LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE, DISPOSIZIONI SPECIALI, ESENZIONI RELATIVE ALLE MERCI PERICOLOSE IMBALLATE IN QUANTITÀ LIMITATE E IN QUANTITÀ ESENTI**



# Elenco merci pericolose

Le merci pericolose prese in considerazione dall'ADR sono comprese in 2

distinti elenchi: le tabelle "A" e "B" del capitolo 3.2.

- **Tab. A** : riporta le merci e gli oggetti pericolosi secondo un ordine di inserimento cronologico che, al succedersi delle varie edizioni dell'ADR, è stato via via prolungato. Questo è l'elenco che ha validità giuridica ai fini dell'applicazione dell'ADR.
- **Tab. B**: l'elenco alfabetico delle merci e degli oggetti presi in considerazione dall'ADR. È stata compilata al solo fine di facilitare la ricerca di materie od oggetti e, quindi, il rimando alla Tab A. Non ha valore giuridico e ogni valutazione andrà fatta sulla Tab A.



# Tabella 3.2 B



Nome e descrizione	ONU	Classe	Note
NITROCELLULOSA CON ALCOL (almeno 25% in massa e un tenore in azoto non superiore al 12,6 %, massa secca)	2556	4.1	
NITROCELLULOSA IN MISCELA con un tenore in azoto non superiore al 12,6% (massa secca) SENZA PLASTIFICANTE, CON PIGMENTO	2557	4.1	
NITROCELLULOSA IN MISCELA con un tenore in azoto non superiore al 12,6% (massa secca) SENZA PLASTIFICANTE, SENZA PIGMENTO	2557	4.1	
NITROCELLULOSA IN MISCELA con un tenore in azoto non superiore al 12,6% (massa secca) CON PLASTIFICANTE, CON PIGMENTO	2557	4.1	
NITROCELLULOSA IN MISCELA con un tenore in azoto non superiore al 12,6% (massa secca) CON PLASTIFICANTE, SENZA PIGMENTO	2557	4.1	
NITROCELLULOSA IN SOLUZIONE, INFIAMMABILE con non più del 12,6% di azoto (massa secca), e non più del 55% di nitrocellulosa	2059	3	
NITROCELLULOSA non modificata o plastificata con meno del 18% (massa) di plastificante	0341	1	
NITROCELLULOSA PLASTIFICATA con almeno il 18% (massa) di plastificante	0343	1	
NITROCELLULOSA secca o umidificata con meno del 25% (massa) di acqua (o di alcol)	0340	1	
NITROCELLULOSA UMIDIFICATA con almeno il 25% (massa) di alcol	0342	1	
Nitroclorobenzeni, vedere	1578	6.1	
Nitroclorobenzeni, vedere	3409		
NITROCREOSOLI, LIQUIDI	3434	6.1	
NITROCREOSOLI, SOLIDI	2446	6.1	
NITROETANO	2842	3	
4-NITROFENILIDRAZINA, con non meno del 30% di acqua, in massa	3376	4.1	

Nome e descrizione	ONU	Classe	Note
NITROGLICERINA IN SOLUZIONE ALCOLICA con più dell'1% ma al massimo il 10% di nitroglicerina	0144	1	
NITROGUANIDINA, secca o umidificata con meno del 20% (massa) di acqua	0282	1	
NITROGUANIDINA, UMIDIFICATA con almeno il 20% (massa) di acqua	1336	4.1	
NITROMANNITE, UMIDIFICATO vedere	0133	1	
NITROMETANO	1261	3	
NITRONAFTALENE	2538	4.1	
NITROPROPANI	2608	3	
p-NITROSODIMETILANILINA	1369	4.2	
NITROTOLUENI, LIQUIDI	1664	6.1	
NITROTOLUENI, SOLIDI	3446	6.1	
NITROUREA	0147	1	
NITROXILENI, LIQUIDI	1665	6.1	
NITROXILENI, SOLIDI	3447	6.1	
NITRURO DI LITIO	2806	4.3	
NONANI	1920	3	
NONILTRICLOROSILANO	1799	8	
2,5-NORBORNADIENE, STABILIZED, vedere	2251	3	
NUCLEINATO DI MERCURIO	1639	6.1	
OCTOGENO, vedere	0226	1	
OCTOGENO, vedere	0391	1	
OCTOGENO, vedere	0484	1	
OCTOLITE secca o umidificata con meno del 15% (massa) d'acqua	0266	1	
OCTOLO secca o umidificata con meno del 15% (massa) d'acqua	0266	1	
OCTONALE	0496	1	
OGGETTI ESPLOSIVI, ESTREMAMENTE POCO SENSIBILI	0486	1	
OGGETTI ESPLOSIVI, ESTREMAMENTE POCO SENSIBILI, vedere	0486	1	
OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.	0349	1	
OGGETTI ESPLOSIVI N.A.S.	0350	1	

# Tab 3.2 A

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Eichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rifiuta	
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali
(1)	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3
	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
993	LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)	3	F1	II	3	274 601 640D	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
993	LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S.	3	F1	III	3	274 601 640E	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29
993	LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (punto di infiammabilità inferiore a 23°C, viscosi secondo 2.2.3.1.4, punto di ebollizione massimo di 35°C)	3	F1	III	3	274 601 640F	5 L	E1	P001 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29
993	LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (punto di infiammabilità inferiore a 23°C, viscosi secondo 2.2.3.1.4, pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa, punto di ebollizione superiore a 35°C)	3	F1	III	3	274 601 640G	5 L	E1	P001 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29
993	LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (punto di infiammabilità inferiore a 23°C, viscosi secondo 2.2.3.1.4, pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)	3	F1	III	3	274 601 640H	5 L	E1	P001 IBC02 LP01		MP19	T4	TP1 TP29



Cisterne A DR				Disposizioni speciali di trasporto					N° di identificazione del pericolo	Name and description	N° ONU
Coilca cisterna	Disposizioni speciali	Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto (Codice di restrizione in galleria)	Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio				
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	3.1.2 (2)	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)	993
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30		FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.	1993
L4BN		FL	3 (D/E)				S2	33		FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (boiling point not more than 35 °C)	1993
L1.5BN		FL	3 (D/E)				S2	33		FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa, boiling point of more than 35 °C)	1993
LGBF		FL	3 (D/E)				S2	33		FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)	1993



-**Col. 1** : il numero ONU

-**Col. 2** : il nome o la descrizione della “RUBRICA” dal quale si ricava la Denominazione Ufficiale di Trasporto.

Ricordiamo che le RUBRICHE dell'ADR sono:

-**R. SINGOLE** per materie o oggetti ben definiti n. ONU 1090 ACETONE  
n. ONU 1194 NITRITO DI ETILE IN SOLUZIONE

-**R. GENERICHE** per un ben definito gruppo di n. ONU 1133 ADESIVI  
materie o articoli, non N.A.S. n. ONU 1266 PRODOTTI PER PROFUMERIA

-**R. SPECIFICHE N.A.S.** per un gruppo di materie od oggetti n. ONU 1477  
NITRATI ORGANICI N.A.S. con particolare natura o tecnica n. ONU 1987  
ALCOLI INFIAMMABILI N.A.S.

-**R. GENERALI N.A.S.** per gruppi di materie od oggetti n. ONU 1325 SOLIDO  
ORGANICO con una o piu caratteristiche di INFIAMMABILE N.A.S. pericolosità  
n. ONU 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE N.A.S.

-**Col. 3a** : Classe di pericolo (assegnata secondo la procedura del Cap. 2)

-**Col. 3b** : Codice di Classificazione (rilevabile, per materia, nel Cap. 2)










**-Col. 4** : Gruppo d'Imballaggio (GI o PG) assegnato secondo i criteri del Cap. 2;

**-Col. 5** : Indica il numero del o delle etichette che devono essere apposte



# ETICHETTATURA

ETICHETTE CLASSE <b>1</b>				
ETICHETTE CLASSE <b>2</b>				
ETICHETTE CLASSE <b>3</b>				
ETICHETTE CLASSE <b>4</b>				
ETICHETTE CLASSE <b>5</b>				
ETICHETTE CLASSE <b>6</b>				
ETICHETTE CLASSE <b>7</b>				
ETICHETTE CLASSE <b>8</b>			PLACCA CLASSE <b>7</b>	
ETICHETTE CLASSE <b>9</b>				



# ETICHETTATURA



CEPRA  
centro protezione ambientale s.r.l.

Marchio per il trasporto di colli contenenti merci pericolose in quantità limitate (eccetto per via aerea)		Marchio per il trasporto di colli contenenti merci pericolose in quantità limitate per via aerea	
Marchio per le quantità esenti		Esempio di pannello arancio con numero di identificazione del pericolo e numero ONU	
Marchio materia pericolosa per l'ambiente		Frecce di orientamento	
Marchio per le materie trasportate a caldo		Segnale di attenzione per unità di carico contenenti agenti refrigeranti o di condizionamento	
Segnale di attenzione per unità di carico sotto fumigazione			




# Imballaggi



- inner packaging with hazard label
- transport label on outer package



**CLP label is not required outside the box if classified for transport**






# Imballaggi (2)


## Interface with Transport of Dangerous Goods

- inner packaging with hazard label
- hazard label on outer package if not regulated for transport



# Imballaggi (3)

## Interface with Transport of Dangerous Goods



## -Col. 6 : "Disposizioni speciali" (Cap. 3.3 ADR)

Indica i codici numerici delle disposizioni speciali che devono essere rispettate.

Queste disposizioni interessano una vasta gamma di questioni relative al contenuto delle colonne da (1) a (5) (per esempio divieti di trasporto, esenzioni da certe disposizioni, spiegazioni concernenti la classificazione di certe tipologie di merci e disposizioni supplementari sull'etichettatura e la marcatura), e sono elencate nel capitolo 3.3 in ordine numerico. Se la colonna (6) è vuota, nessuna disposizione speciale si applica al contenuto delle colonne da (1) a (5) per le merci pericolose in questione.



### -**Col. 7a** : "Quantità **LIMITATE**" (Cap. 3.4 ADR)

Contiene il valore della quantità massima di materia per imballaggio interno o oggetto per trasportare merci pericolose in quantità limitate (Cap. 3.4) e usufruire dell'esenzione, c.d. "per trasporto di merci imballate in quantità limitate";

Il valore "0" indica che per quella materia non è ammessa alcuna esenzione.

### -**Col. 7b** : "Quantità **ESENTI**" (Cap. 3.5 ADR)

Contiene un codice alfanumerico che ha il seguente significato:

- "E0": nessuna esenzione per merci pericolose imballate in quantità esenti;
- "E1—E5: è ammessa l'esenzione per merci pericolose imballate in quantità esenti se sono soddisfatte le condizioni del Cap. 3.5.



## -Col. 8 : "Istruzioni di imballaggio" (Sez. 4.1.4 ADR)

Contiene i codici alfanumerici delle istruzioni di imballaggio applicabili.

Legenda:

- "P": imballaggi o recipienti;
- "R": imballaggi metallici leggeri;
- "IBC": GIR (grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa);
- "LP": grandi imballaggi.

Se in colonna 8 non e indicata esplicitamente una delle sigle sopra elencate, per quella materia pericolosa non e ammesso quel tipo di imballaggio

## -Col. 9a : "Disposizioni speciali di imballaggio"

Contiene i codici alfanumerici delle disposizioni speciali di imballaggio applicabili:

- I codici alfanumerici iniziati con le lettere "PP" o "RR" designano le disposizioni speciali di imballaggio per gli imballaggi o i recipienti
- I codici alfanumerici iniziati con la lettera "B" o con le lettere "BB" designano le disposizioni speciali di imballaggio per i GIR
- I codici alfanumerici iniziati con la lettera "L" designano le disposizioni speciali di imballaggio per i grandi imballaggi.

**-Col. 9b : "Disposizioni relative all'imballaggio in comune" (Sez. 4.1.10 ADR)**

Contiene i codici alfanumerici, iniziati con le lettere "MP", delle disposizioni applicabili all'imballaggio in comune.

**-Col. 10 : "Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e contenitori per il Trasporto alla rinfusa" (Sez. 4.2.5 ADR)**

Contiene un codice alfanumerico assegnato ad un'istruzione di trasporto in cisterne mobili. Le istruzioni di trasporto in cisterne mobili indicano le prescrizioni applicabili alle cisterne mobili utilizzate per il trasporto di specifiche materie.

**-Col. 11 : "Disposizioni speciali relative alle cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa" (Sottosez. 4.2.5.3)**

Contiene codici iniziati con "TP" che designano le disposizioni speciali relative alla costruzione o all'utilizzazione delle cisterne mobili.

**-Col. 12 : "Codici cisterna per le cisterne ADR" (Sottosez. 4.3.3.1.1-4.3.4.1.1 ADR)**

Contiene un codice alfanumerico corrispondente ad un tipo di cisterna che corrisponde alle disposizioni meno severe accettabili per il trasporto della materia in cisterne ADR. Se non è indicato un codice, il trasporto in cisterne ADR NON è autorizzato.



## -Col. 13 : "Disposizioni speciali per le cisterne ADR"

Contiene i codici alfanumerici delle disposizioni speciali relative alle cisterne

ADR che devono essere rispettate: "TU" (Sez. 4.3.5), "TC", "TE", "TA", "TT" e "TM" (Sez. 6.8.4).

-Col. 14 : "Veicolo per trasporto in cisterne" (Sez. 7.4.2 e Cap. 9.1-9.2 e 9.7) Contiene un codice indicante il veicolo da utilizzare, "AT", "FL" e "OX", per il Trasporto della materia in cisterne.

-Col. 15 : "Categoria di trasporto / (Codice di restrizione in galleria)"

Contiene in alto nella casella una cifra indicante la categoria di trasporto alla quale la materia o l'oggetto è assegnato ai fini delle esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto (vedere **Sottosez. 1.1.3.6 ADR**).

Contiene in basso nella casella, tra parentesi, il codice di restrizione in galleria corrispondente alle restrizioni di passaggio nelle gallerie applicabili ai veicoli trasportanti la materia o l'oggetto. Queste restrizioni figurano al **capitolo 8.6**. La dicitura "(-)" indica che non è assegnato nessun codice di restrizione in galleria.



**-Col. 16 : "Disposizioni speciali relative al trasporto – Colli" (Sez. 7.2.4 ADR)**

Contiene il o i codici alfanumerici, iniziati con la lettera "V", delle disposizioni speciali applicabili al trasporto in colli.

**-Col. 17 : "Disposizioni speciali relative al trasporto - Alla rinfusa"**

Contiene il o i codici alfanumerici, iniziati con le lettere "VV", delle disposizioni speciali applicabili al trasporto alla rinfusa. Queste disposizioni sono elencate alla **Sez. 7.3.3**. Se non figura alcun codice, il trasporto alla rinfusa non è permesso.





**-Col. 18 : "Disposizioni speciali relative al trasporto – Carico e scarico"**

Contiene il o i codici alfanumerici, iniziati con le lettere "CV", delle disposizioni speciali applicabili al carico e allo scarico e movimentazione (**Sez. 7.5.11 ADR**)

**-Col. 19 : "Disposizioni speciali relative al trasporto - Esercizio"**

Contiene il o i codici alfanumerici, iniziati con la lettera "S", delle disposizioni speciali applicabili all'esercizio.

**-Col. 20 : "Numero d'identificazione del pericolo "**

Contiene un numero di due o tre cifre (in certi casi precedute dalla lettera "X") per le materie e gli oggetti delle classi da 2 a 9, e per le sostanze e gli oggetti della Classe 1, il codice di classificazione (vedi colonna 3b). I numeri nell'elenco della **Sottosez. 5.3.2.3.2**, devono comparire nella parte superiore della segnalazione arancio






**33**

**1993**





## Etichettatura e segnalazione arancio (alcuni esempi)



Trasporto di merci pericolose imballate in colli, GIR o piccoli contenitori



mm 400x300



Trasporto di merci pericolose in container-cisterna unica



mm 250x250



Trasporto di merci pericolose in cisterna compartimentata



mm 400x300



Trasporto di merci pericolose in cisterna unica



## DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA UTILIZZAZIONE DEGLI IMBALLAGGI E DELLE CISTERNE



## PROCEDURE DI SPEDIZIONE





Nome e indirizzo speditore		Nome/indirizzo destinatario		
MITTENTE		DESTINATARIO		
Azienda Rossi - Via Verdi 55 56100 Pisa Tel. 050/879987		Azienda Arancio - Via Manzoni 38 20092 Cinisello B.mo		
Numero ONU	Descrizione merce	N. colli	Descr. colli.	Quantità
	UN 1993 Liquido infiammabile n.a.s. (nafta solvente da petrolio) 3, III	2	Fusti 1A1	50 l
Designazione ufficiale di trasporto	UN 1993 Liquido infiammabile n.a.s. (nafta solvente da petrolio) 3, III	6	Casse 4G	216 l
	UN 1993 Liquido infiammabile n.a.s. (acetato di butile) 3, II	5	Fusti 1A1	150 l
Etichetta	UN 1993 Liquido infiammabile n.a.s. (acetato di butile) 3, II	1	Casse 4G	24 l
	Quantità totale UN 1993 III (l): 266			
Gruppo di imballaggio	Quantità totale UN 1993 II (l): 174			
	Ricevute istruzioni di sicurezza			
	Quantità totale merci pericolose	Numero dei colli	Descrizione dei colli	

# ADR in azienda



- ✓ FORMAZIONE
- ✓ PROCEDURE DI SICUREZZA
- ✓ INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI
- ✓ STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE
- ✓ DOCUMENTAZIONE PER SPEDIZIONI
  - ✓ ACQUISTO (es importazioni)
  - ✓ SCELTA IMBALLAGGI
  - ✓ SICUREZZA CARICO/SCARICO
  - ✓ INTERPRETAZIONE ETICHETTE
- ✓ VALUTAZIONI AI SENSI DEL D.Lgs 81/08
  - ✓ .....



- Parte 1 – Esenzioni:** estensione dello scenario alle merci pericolose utilizzate come agenti di raffreddamento o di condizionamento durante il trasporto (1.1.3.9) e modifiche alla tabella concernente le quantità limitate per unità di trasporto (1.1.3.6.3);
- Cisterne mobili tipo IMO:** semplificate le condizioni di utilizzazione delle cisterne mobili tipo IMO 1, 2, 5 e 7 approvate per i trasporti marittimi (1.1.4.3);
- Applicazione norme:** prevalenza dell'ADR sulle altre norme, ove contrastanti (1.1.5);
- Nuove definizioni:** prodotti chimici sotto pressione della Classe 2: recipienti a pressione di soccorso; massa netta delle materie esplosive; Gas di Petrolio Liquefatto (GPL); ecc. (1.2.1);
- Obblighi e responsabilità:** tracciabilità delle informazioni fornite dallo speditore al trasportatore (1.4.2.1.1);
- Disposizioni transitorie:** deroghe per: pile al litio (1.6.1.24); marcatura colli e sovrainballaggi (1.6.1.25); marcatura grandi imballaggi (1.6.1.26); cartucce di gas (1.6.2.11); recipienti a pressione di soccorso (1.6.2.12); cisterne fisse e smontabili (1.6.3); containers-cisterna (1.6.4); MEMU (1.6.5);
- Valutazione di conformità:** controlli e approvazione di recipienti a pressione, cisterne, veicoli-batteria o CGEM con approvazione del prototipo in corso di validità, scaduta o ritirata, limitatamente alle sole parti oggetto di modifica (1.8.7.2.5);
- Restrizioni nella galleria:** divieto di transito nelle gallerie di Categoria E per spedizione > 8t di merci pericolose imballate in “Quantità limitate” (1.9.5.2.2 e 1.9.5.3.6);
- Security:** nuova tabella con i valori di attività di determinati radionuclidi ai fini della valutazione quale merci pericolose ad “alto rischio” (1.10.3.1.3) e rinumerazione da 1.10.5 a 1.10.3.1.2 della tabella delle merci pericolose individuate ad “alto rischio”.



**Parte 2 - Classificazione:** modifiche al principio generale della classificazione di “default” del rifiuto (2.1.3.5.5) e inserimento di alcuni criteri di classificazione per le merci pericolose di nuova introduzione (2.2.x del Capitolo 2.2) con aumento, in particolare, delle rubriche UN e delle pertinenti classificazioni degli “Oggetti contenenti merci pericolose”;

Esplosivi: casi di esclusione dalla Classe 1 (2.2.1.1.8);

Liquidi infiammabili: modifica editoriale alla Nota 1 relativa alle materie che non mantengono la combustione e inserimento del codice di classificazione F3 per “Oggetti contenenti liquidi infiammabili” (2.2.3);

Materie infettanti: esclusione dall’ADR del materiale medico depurato di liquido libero infettante (2.2.62.1.5.3) e del materiale medico e attrezzature mediche contaminate inviate alla unità di disinfezione, pulizia, riparazione, ecc. e marcati “materiale medico usato” (2.2.62.1.5.7);

Materie corrosive: tabulazione dei criteri per l’attribuzione dei gruppi di imballaggio I, II e III (2.2.8.1.6);

Materie pericolose diverse: revisione del capitolo relativo alle “pile al litio” (2.2.9.1.7) con inserimento di una nota di chiarimento sui criteri di classificazione delle pile, batterie, veicoli e/o dispositivi alimentati da tali batterie e aggiunta dei “condensatori elettrici a doppio strato” tra le materie di Classe 9 che non corrispondono alle definizioni di nessun’altra classe;



**Parte 3 - Tabella A della lista delle materie pericolose (3.2):** inserimento o revisione di alcune rubriche (UN 1792, UN 2381, UN 2590, UN 3256, UN 3497, UN 3498, UN 3499, UN 3500, UN 3501, UN 3502, UN 3503, UN 3504, UN 3505, UN 3506) e cancellazione di alcune rubriche del Gruppo di Imballaggio I (UN 1169, UN 1197, UN 1266, UN 1286, UN 1287);

**Disposizioni speciali (3.3):** inserimento o revisione di alcune disposizioni speciali (SP 296, SP 300, SP 361, SP 363, SP 364, SP 366, SP 658, SP 660, SP661);

**Quantità limitate:** possibilità per le unità di trasporto di massa > 12t e i containers su unità di trasporto > 12t di portare i pannelli arancio e le grandi etichette di pericolo, oltre naturalmente alla marcatura delle quantità limitate (3.4.13);

**Parte 4 - Recipienti a pressione di soccorso:** prescrizioni per la manipolazione (4.1.1.20);

**Compatibilità chimica:** revisione liste delle materie assimilate (4.1.1.21.6);

**Imballaggi:** possibilità di utilizzare fusti e taniche con coperchio non amovibile (p.es. 1A1) laddove erano consentiti solo quelli con coperchio non amovibile (p.es. 1A2) e casse di altro materiale diverso dall'acciaio e dall'alluminio (4.1.4.1);

**Istruzioni di imballaggio:** revisionate alcune istruzioni di imballaggio con prescrizioni più specifiche (P 004, P 200, P 203, P 302, P 401, P 407, P 408, P 411, P 500, P 620, P 621, P 901, P 902, P 903) e inserimento di una nuova istruzione di imballaggio (P 206) per i prodotti chimici sotto pressione e P207 per i generatori aerosol (4.1.4.1);

**Cisterne mobili:** inserimento nell'istruzione di trasporto T50 della rubrica "Prodotti chimici sotto pressione" (4.2.5.2.6);

**Cisterne:** chiusura dei dispositivi (4.3.2.3.3) e protezione cisterne che trasportano gas liquefatti a bassa pressione dai rischi di deformazione (4.3.3.3.4);



**Parte 5 - Sovraimballaggi:** obbligo del marchio “materia pericolosa per l’ambiente” quando richiesto sui colli (5.1.2.1);

**Marcatura:** definite le dimensioni minime del numero UN e delle lettere UN (5.2.1.1);

**Placche:** possibilità per le cisterne di capacità  $\leq 3 \text{ m}^3$  e per i piccoli container di sostituire le placche (grandi etichette di pericolo 250x250 mm) con le etichette di pericolo (100x100 mm), purché visibili all’esterno del veicolo (5.3.1.7.3);

**Pannelli:** permanenza del pannello arancio sul retro del rimorchio contenente merci pericolose anche dopo il suo distacco dal veicolo trattore (5.3.2.1.1);

**Documento di trasporto:** indicazione “Pericoloso per l’ambiente” o “Inquinante marino/Pericoloso per l’ambiente” per le materie pericolose per l’ambiente (5.4.1.1.18);

**Materie con rischio di asfissia, utilizzate per scopi di refrigerazione o condizionamento:** disposizioni speciali relative a: formazione; marcatura dei colli, veicoli, container; documentazione (5.5.3);



- Parte 6 - Imballaggi:** nuova tipologia di imballaggio, codificato 4N, specifico di casse di altro materiale (6.1.4.14);
- Recipienti criogenici chiusi:** verifica periodica, ogni 5 anno ai sensi dell'istruzione di imballaggio P203, dei dispositivi di decompressione (6.2.1.6.3);
- Pacchi bombole:** prescrizioni sulla marcatura (6.2.3.9.7);
- Recipienti a pressione di soccorso:** istruzioni relative a: movimentazione; smaltimento; marcatura (6.2.3.11.1);
- Recipienti a pressione "non UN":** revisione elenco standard di riferimento, costruzione, controllo e prove iniziali (6.2.4.1);
- IBC:** possibilità di effettuare ispezioni e prove in altri Paesi, dopo la messa in servizio degli IBC, anche da parte di Organismi non riconosciuti dall'Autorità competente del Paese di approvazione (v. nota in 6.5.1.1.3).  
Specificate le dimensioni minime del pittogramma concernente il carico di impilamento massimo (6.5.2.2.2);
- Grandi imballaggi:** Definite le dimensioni minime di lettere, cifre e simboli costituenti la marcatura principale (6.6.3.1) e previsione del pittogramma relativo al carico di impilamento massimo (6.6.3.3);
- Cisterne:** approvazione del prototipo separata per valvole e altri equipaggiamenti (6.8.2.3.1) e, in caso di modifica, prove, controlli e approvazione limitati alle parti di cisterna che sono state modificate (6.8.2.3.4).  
Nuove prescrizioni relative alla marcatura sulla cisterna stessa e sulla targa (6.8.2.5.2).  
Revisione elenco standard di riferimento, progettazione, costruzione e prove (6.8.2.6).  
Rimozione delle deroghe per i controlli delle cisterne destinate al trasporto di alcuni gas (UN 1008, UN 1017, UN 1048, UN 1050, UN 1053, UN 1079), riprese nella disposizione speciale TT10 (6.8.3.4.6).



**Parte 7 - Trasporto alla rinfusa:** modifiche alla disposizione speciale VV15 relativa a difenili, trifenili e policlorodifenili solidi (UN 2315, UN 3151, UN 3152, UN 3432) (7.3.3.);  
**Movimentazione e Stivaggio:** revisione disposizioni sul carico (7.5.1.2) e lo scarico (7.5.1.3).

Riferimento alla norma tecnica EN 12195-1:2010 per assicurare conformità allo stivaggio del carico (7.5.7.1).

Estensione anche ai container-cisterna, cisterne mobili e CGEM delle disposizioni concernenti movimentazione e stivaggio (7.5.7.4);

**Carico in comune:** divieto di carico in comune, anche per le materie pericolose imballate in quantità limitate, con materie ed oggetti esplosivi, fatte salve alcune eccezioni (7.5.2.4);

**Parte 8 - Estintori:** tabulazione delle prescrizioni relative alla dotazione di bordo degli estintori (8.1.4);

**Restrizioni in galleria:** si applicano alle unità di trasporto segnalate con pannello arancione ed estensione delle restrizioni nelle gallerie di categoria E ai veicoli che trasportano merci pericolose imballate in quantità limitate (8.6.4);

**Parte 9 - Connessione elettriche:** aggiornamento agli standard tecnici di riferimento secondo le norme CEI, ISO ed EN.



# REGIME SANZIONATORIO

Il rispetto delle disposizioni dell'ADR, in Italia, è affidato al Codice della Strada, art. 168.

VIOLAZIONI	SANZIONI
<p><b>Assenza di Certificato di Formazione Professionale (CFP) o Certificato di Formazione Professionale (CFP) scaduto</b> (art. 166)</p>	<p><b>Contravvenzione:</b> Sanzione amministrativa da € 155,00 a € 624,00</p>
<p><b>Sovraccarico</b> (art. 168, comma 7)</p>	<p><b>Contravvenzione:</b> Raddoppiate le sanzioni amministrative dell'art. 167, comma 2: da € 41,00 a € 168,00 se l'eccedenza ≤ 1t; da € 84,00 a € 335,00 se l'eccedenza ≤ 2t; da € 168,00 a € 674,00 se l'eccedenza ≤ 3t; da € 419,00 a € 1682,00 se l'eccedenza &gt; 3t (*)  Il carico deve essere ridotto per proseguire il viaggio.  <b>Patente a punti:</b> 4 punti di decurtazione</p>
<p><b>Assenza di autorizzazione – se prescritta – o violazione delle condizioni riportate nella stessa</b> (art. 168, comma 8 e 8bis)</p>	<p><b>Contravvenzione:</b> Sanzione amministrativa da € 1988,00 a € 7953,00  <b>Sanzione amministrativa accessoria:</b> Sospensione carta di circolazione e patente da 2 a 6 mesi; confisca del veicolo (in caso di reiterazione delle violazioni)  <b>Patente a punti:</b> 10 punti di decurtazione</p>

(\*) Tali sanzioni si applicano ai veicoli con massa complessiva a pieno carico > 10 t. Per quelli con massa complessiva ≤ 10t, le sanzioni si applicano ove l'eccedenza risulti rispettivamente ≤ 10%, 20%, 30% o > 30% della massa complessiva

# REGIME SANZIONATORIO



VIOLAZIONI	SANZIONI
<p><b>Inosservanza prescrizioni condizioni di trasporto: idoneità ed equipaggiamento/protezione veicoli, marcatura ed etichettatura, sosta, carico e scarico, stivaggio delle merci</b></p> <p><b>(art. 168, comma 9)</b></p>	<p><b><u>Contravvenzione:</u></b></p> <p><b>Sanzione amministrativa da € 403,00 a € 1617,00</b></p> <p><b><u>Sanzione amministrativa accessoria (**):</u></b></p> <p><b>Sospensione patente e carta di circolazione da 2 a 6 mesi</b></p> <p><b><u>Patente a punti:</u></b></p> <p><b>10 punti di decurtazione</b></p>
<p><b>Inosservanza comma 4, primo periodo, prescrizioni impartite con decreti ministeriali: disciplina più rigorosa di quella ADR per motivi inerenti la sicurezza nel trasporto nazionale</b></p> <p><b>(art. 168, comma 9)</b></p>	<p><b><u>Contravvenzione:</u></b></p> <p><b>Sanzione amministrativa da € 1988,00 a € 7953,00</b></p> <p><b><u>Sanzione amministrativa accessoria:</u></b></p> <p><b>Sospensione patente e carta di circolazione da 2 a 6 mesi</b></p> <p><b><u>Patente a punti:</u></b></p> <p><b>10 punti di decurtazione</b></p>

**(\*\*) Si applica solo a violazioni riconducibili alla responsabilità del trasportatore o del conducente.**

# REGIME SANZIONATORIO



VIOLAZIONI	SANZIONI
<p><b>Inosservanza prescrizioni condizioni di trasporto: <i>equipaggiamento e protezione conducenti, documenti di trasporto, istruzioni scritte</i></b> <b>(art. 168, comma 9bis)</b></p>	<p><b><u>Contravvenzione:</u></b> Sanzione amministrativa da € 403,00 a € 1617,00</p> <p><b><u>Patente a punti:</u></b> 2 punti di decurtazione</p>
<p><b>Inosservanza prescrizioni diverse da quelle di cui ai comma 7, 8, 8bis, 9 e 9bis</b> <b>(art. 168, comma 9ter)</b></p>	<p><b><u>Contravvenzione:</u></b> Sanzione amministrativa da € 162,00 a € 646,00</p>

- N.B.**
- L'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al D.M. 19 dicembre 2012, è in virtù della variazione percentuale in misura pari al 5,4% dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nel periodo tra il 1 dicembre 2010 e il 30 novembre 2012, come comunicato dall'ISTAT.
  - Le sanzioni amministrative, per violazioni di cui ai commi sopraindicati, si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo

# Principali violazioni nel settore del trasporto di merci pericolose su strada

ARTICOLO	VIOLAZIONI
168, comma 7, C.d.S.	•Sovraccarico (no tolleranza $\leq 5\%$ )
168, comma 8 e comma 8 bis, C.d.S.	<ul style="list-style-type: none"><li>•Trasporto di gas tossici in assenza dell'autorizzazione P.S. o violandone le prescrizioni ("licenza" o "permesso al trasporto", ove prescritti) o senza "patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici" (ove prescritta)</li><li>•Trasporto di esplosivi in assenza dell'autorizzazione P.S. (licenza al trasporto) o violandone le prescrizioni</li><li>•Trasporto di sostanze radioattive o fissili senza autorizzazione Ministero dello Sviluppo Economico o violandone le prescrizioni</li><li>•Trasporto di rifiuti pericolosi senza iscrizione all'Albo Gestori Ambientali</li></ul>
168, comma 9, C.d.S.	<ul style="list-style-type: none"><li>•Trasporto di passeggeri sul veicolo con merci pericolose a bordo</li><li>•Veicolo privo di certificato di approvazione (quando prescritto)</li><li>•Veicolo privo di riconoscimento di idoneità (quanto prescritto)</li><li>•Veicolo inadeguato alla natura del carico trasportato (p.es. scarsa ventilazione)</li><li>•Veicolo con dispositivi tecnici inefficienti (ABS, stacca-batteria, ecc.)</li><li>•Veicolo sprovvisto del prescritto equipaggiamento (cuneo di fermo alle ruote, segnali, ecc.)</li><li>•Veicolo sprovvisto di estintori, oppure con estintori non a norma</li><li>•Veicolo sprovvisto di antifurto (merci ad alto rischio)</li><li>•Veicolo/contenitore sprovvisto di etichette di pericolo, oppure con etichette non a norma</li><li>•Veicolo sprovvisto di pannelli arancio di pericolo, oppure con pannelli arancio non a norma</li></ul>



# Principali violazioni nel settore del trasporto di merci pericolose su strada



ARTICOLO	VIOLAZIONI
168, comma 9, C.d.S.	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Contenitore non a norma (imballaggi non omologati, cisterne scadute di collaudo ai fini delle verifiche periodiche e intermedie, ecc.)</li> <li>•Superamento dei quantitativi massimi ammessi per unità di trasporto</li> <li>•Carico in comune di merci pericolose sullo stesso veicolo (ove non ammesso)</li> <li>•Carico e scarico in condizioni non regolari</li> <li>•Carico e scarico in luogo non consentito</li> <li>•Omessa sorveglianza del veicolo durante la sosta</li> <li>•Omessa cautela nelle fermate di servizio</li> <li>•Omesso inserimento del freno a mano del veicolo durante la sosta</li> </ul>
168, comma 9 bis, C.d.S.	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Conducente o membri dell'equipaggio sprovvisti in tutto o in parte dell'equipaggiamento individuale prescritto</li> <li>•Mancanza della scheda di istruzioni scritte</li> <li>•Mancanza del documento di trasporto, oppure incompleto</li> <li>•Mancanza del certificato di approvazione del veicolo (barrato-rosa) o libretto cisterna (MC 813 e MC 452)</li> </ul>
168, comma 9 ter, C.d.S.	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Membri dell'equipaggio sprovvisti di documento di riconoscimento</li> <li>•Omessa rimozione di pannelli e etichette di pericolo nei casi previsti (cisterna vuota e bonificata)</li> <li>•Motore acceso durante le operazioni di carico e/o scarico</li> <li>•Mancato rispetto del divieto di fumo in prossimità del veicolo, nel corso delle operazioni di carico/scarico</li> <li>•Omessa pulizia del veicolo dopo le operazioni di scarico o perdite del prodotto</li> <li>•Non corretta sistemazione del carico sul veicolo</li> <li>•Uso di lampade a fiamma o di altro tipo non conforme</li> <li>•Violazione di prescrizioni specifiche in base alla natura del trasporto.</li> </ul>



# Principali violazioni nel settore del trasporto di merci pericolose su strada



ARTICOLO	VIOLAZIONI
166, C.d.S.	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Conducente privo di Certificato di Formazione Professionale (CFP) o con Certificato di Formazione Professionale (CFP) scaduto <a href="#">(1)</a></li> <li>•Conducente privo di Carta di Qualificazione (CQC) o con Carta di Qualificazione (CQC) scaduta(1)</li> </ul>
11, 12, D.Lgs. 27.01.2010, n. 35	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Omessa nomina del Consulente Sicurezza Trasporti da parte del Titolare dell'Impresa<a href="#">(2)</a></li> <li>•Omessa o ritardata comunicazione del Legale Rappresentante dell'Impresa all'Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio della nomina del Consulente Sicurezza Trasporti<a href="#">(3)</a></li> <li>•Omessa conservazione per 5 anni della relazione annuale redatta dal Consulente Sicurezza Trasporti<a href="#">(4)</a></li> <li>•Omessa redazione della relazione annuale da parte del Consulente Sicurezza Trasporti<a href="#">(5)</a></li> <li>•Omessa redazione della relazione di incidente da parte del Consulente Sicurezza Trasporti<a href="#">(6)</a></li> <li>•Omessa o ritardata trasmissione al Legale Rappresentante dell'Impresa della relazione annuale da parte del Consulente Sicurezza Trasporti<a href="#">(7)</a></li> <li>•Omessa o ritardata trasmissione al Legale Rappresentante dell'Impresa e, per il tramite della Motorizzazione Civile competente per territorio, al Dipartimento per il Trasporto, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero Infrastrutture e Trasporti e al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno, della relazione di incidente da parte del Consulente Sicurezza Trasporti<a href="#">(8)</a></li> </ul>
100, 101, 140, D.Lgs. 17.8.1995, n. 230	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Omessa o ritardata informativa agli Organi di Protezione Civile in caso di perdita di sostanze radioattive con rischio di contaminazione<a href="#">(9)</a></li> </ul>

- (1) Sanzione amministrativa da € 168,00 a € 639,00  
 (2) Sanzione amministrativa da € 6000,00 a € 38000,00  
 (3) Sanzione amministrativa da € 2000,00 a € 12000,00  
 (4) Sanzione amministrativa da € 2000,00 a € 12000,00  
 (5) Sanzione amministrativa da € 4000,00 a € 24000,00  
 (6) Sanzione amministrativa da € 4000,00 a € 24000,00  
 (7) Sanzione amministrativa da € 2000,00 a € 12000,00  
 (8) Sanzione amministrativa da € 2000,00 a € 12000,00  
 (9) Informativa di reato all'Autorità Giudiziaria



# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Francesco Gregorini

*Area Sicurezza Prodotti*

[gregorini.cepra@gmail.com](mailto:gregorini.cepra@gmail.com)

[www.ceprasrl.it](http://www.ceprasrl.it)

